



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 36/CSAT del 24 marzo 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 21 marzo 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescantì; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società SCAFATESE CALCIO in riferimento al C.U. n.124 del 10.03.2022.

Gara – Scafatese Calcio 1922 / San Marzano Calcio del 6.03.2022 – Campionato Eccellenza, girone “C”

La società Scafatese Calcio 1922 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica del calciatore Pasquale Siciliano per tre (3) giornate riportata sul C.U. n. 124 del 10/3/2022. Tale reclamo veniva protocollato in data 18/3/2022 dalla segreteria di Questa Corte e la società reclamante deduceva la eccessiva severità della sanzione inflitta dal GST dal momento che nel referto di gara veniva evidenziato che al termine della gara il predetto calciatore entrava sul terreno di gioco insultando un avversario con frasi ingiuriose ed offensive cercando il contatto fisico. Il calciatore teneva un comportamento scorretto anche nei confronti dell'assistente dell'arbitro proferendo frasi offensive. Concludeva la società reclamante per la riduzione della squalifica da tre a due giornate dal momento che il calciatore era entrato in campo solo ed esclusivamente a partita conclusa. In pari data (18.3.2022) la società Scafatese Calcio protocollava presso la segreteria della Corte del C.R. Campania reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Granata Antonio dal Gst e riportata su C.U. n.124 del 10/3/2022 ritenendo la sanzione inflitta viziata da eccessiva severità e da errata applicazione dell'art.38 CGS. Deduce la società reclamante che il calciatore si era reso responsabile di un duro intervento di giuoco che sebbene scorretto, censurabile ed evitabile, non provocava alcun danno al tesserato della società avversaria che non riportava alcun infortunio fisico tant'è che riprendeva regolarmente la partita. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento del reclamo riducendo la squalifica del calciatore da tre a due giornate di gara. Sempre in data 18/3/2022 la società Scafatese Calcio 1922 protocollava presso la segreteria della Csat del C.R. Campania reclamo avverso l'ammenda di euro 1.000,00 inflitta dal Gst ritenendola eccessiva nonché per mancata applicazione del principio della proporzionalità della sanzione e mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) del CGS. Deduceva la società reclamante che il GST nella fattispecie individuava come aggravante l'assoluta mancata collaborazione da parte della dirigenza della Scafatese mentre dal referto di gara era provato l'opposto e cioè il DDG nel referto alla voce “sicurezza della gara” evidenziava “adeguata con forza pubblica” aggiungendo nelle note come la forza pubblica fosse presente con diverse pattuglie di Carabinieri. Concludeva

la società reclamante per una congrua riduzione dell'ammenda attesa la diligente, preventiva e collaborativa opera posta in essere dalla stessa. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed i reclami così come proposti, sentita la parte reclamante in sede di audizione ritiene tutti i reclami meritevoli di accoglimento. In particolare in relazione alla posizione del calciatore Siciliano Pasquale lo stesso è entrato sul tdg non solo al termine della gara per cui viene meno la circostanza aggravante ravvisabile nella entrata sul tdg senza autorizzazione. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Antonio Granato nella sua condotta non è ravvisabile violenza bensì una condotta gravemente antisportiva per cui nella fattispecie trova applicazione quanto previsto dall'art. 39 CGS. Infine, in relazione all'ammenda di euro 1.000,00, dagli atti ufficiali si evince una condotta certamente scorretta ed antisportiva del pubblico e dei raccattapalle ma non aggravata dalla mancata collaborazione della Scafatese Calcio per cui trova applicazione l'art. 29 comma 1 lettera b), laddove sono previsti esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Siciliano Pasquale A due (2) giornate effettive di gara; riduce la squalifica al sig. Antonio Granata a due (2) giornate effettive di gara; riduce l'ammenda inflitta alla società Scafatese Calcio 1922 a complessivi euro 700,00, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescanti; Avv. V. Pannone.

Ricorso della società VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO in riferimento al C.U. n.69/ag del 10.03.2022.

Gara – Real Acerrana 1926 / Virtus Battipaglia Calcio del 5.03.2022 – Campionato Regionale Under 17, girone “d”

La CSAT letto il reclamo visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società rileva che il medesimo va parzialmente accolto. La società proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata sul C.U. n.69/Ag del 10/3/2022 con la quale in riferimento alla gara del 5/3/2022 Real Acerra/ Virtus Battipaglia veniva irrogata la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Matone Antonio per “comportamento antisportivo e scorretto, sputava nei confronti di un avversario”. All'udienza del 21/3/2022 veniva escusso il rappresentante della società, il quale insisteva nell'accoglimento del reclamo ovvero in subordine rideterminare/ridurre la squalifica evidenziando come la squalifica di tre giornate sarebbe giustificabile solo in caso di comportamento violento e come per contro, nel caso di specie alcuna violenza fisica è stata commessa nei confronti dell'avversario. Evidenziava tra l'altro come il calciatore “colpevole”, non ha mai subito squalifiche, per comportamenti violenti e/o aggressivi. In considerazione di tutto ciò, letto il reclamo, gli atti ufficiali di gara, la sanzione irrogata dal GST appare eccessiva considerato quanto esposto, e per l'effetto riduce la sanzione a due (2) giornate di squalifica.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Matonte Antonio a due (2) giornate effettive, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescanti; Avv. V. Pannone.

Ricorso della società SAN MARZANO CALCIO in riferimento al C.U. n.124 del 10.03.2022.

Gara – Scafatese Calcio 1922 / San Marzano Calcio del 6.03.2022 – Campionato Eccellenza, girone “C”

La società San Marzano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre (3) giornate adottate dal GST nei confronti del calciatore Spinola Jonathan Lione e pubblicata sul C.U. n.124 del 10/3/2022. Deduceva la società reclamante che il calciatore non colpiva l'avversario con una gomitata bensì con una leggera spinta per cui chiedeva, in via preliminare la riduzione della squalifica a 1 giornata di gara mentre in via subordinata a due giornate. Il reclamo è meritevole di parziale accoglimento per quanto sopra esposto. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Spinola Jonathan Lione a due (2) giornate effettive, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescanti; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società GRIPPO DRS BENEVENTO in riferimento al C.U. n.69/AG del 10.03.2022.

Gara – Città di Avellino / Grippo Drs Benevento del 5.03.2022 – Campionato Regionale Under 16, girone “D”

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali rileva che il medesimo va rigettato. Invero la società Grippo Drs Benevento richiede nel reclamo generico depositato, una riduzione delle sanzioni inflitte. Rileva la Corte che i fatti accaduti sono gravi ed in violazione delle norme del CGS. Infatti la violenza che è esplicitata nel corso della gara è sanzionabile così come adeguatamente è stato valutato dal Gst e pubblicato sul C.U. n. 69/Ag del 10/3/2022.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo, conferma il provvedimento del Gst, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescanti; Avv. V. Pannone; Dott. G. De Vincentiis.

Ricorso della società POL. R. SANNICOLESE in riferimento al C.U. n.35/D.P: Caserta del 24.02.2022.

Gara – Real Arienzo / Pol. R. Sannicolese del 13.02.2022 – Campionato 3[^] Cat. Caserta.

La società Asd Pol. R. Sannicolese ha proposto reclamo contro la decisione del GST pubblicata sul C.U. n.35 del 24/2/22 e n. 34 del 17/2/2022 D.P. Caserta che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in prime cure confermando peraltro il punteggio di gara conseguito sul campo di 2/0 in favore del Real Arienzo. La società Pol. R. Sannicolese sosteneva che il preannuncio di reclamo non lede alcun diritto di difesa e che l'art.67, commi 1 e 2 CGS, non fissa alcun criterio di preclusione dell'esame del reclamo stesso allorquando vi sia stata omessa comunicazione del predetto preannuncio. Inoltre, la su indicata società ha chiesto, che Questa Corte annulli la squalifica di un calciatore, nonché la ripetizione della gara per i motivi indicati in reclamo. I motivi di reclamo non possono essere accolti. Questa Corte, in adesione al giudice di primo grado, non

può non rilevare che la società Pol. R. Sannicolese non ha notificato il preannuncio di reclamo al GST, e che tale omissione inficia, il primo procedimento davanti a quest'ultimo giudice che, pertanto, non può assumere alcuna decisione nel merito. Tale vizio formale non può essere sanato in sede di reclamo davanti a questa Corte ai sensi dell'art. 49, comma 7, CGS. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, conferma il provvedimento del Gst, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Morescanti.

Ricorso della società UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI in riferimento al C.U. n.97 del 27.01.2022.

Gara – Uc Givova Capri Anacapri / San Vito Positano 1956 del 22.01.2022 – Campionato di Promozione, Girone "C".

La società Uc Givova Capri Anacapri proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal Gst al calciatore Parlato Stefano sino al 27/07/2022 pubblicata sul C.U. n.97 del 27/01/2022. Deduceva la società reclamante che quanto descritto nel referto di gara risultava del tutto sfornito di prova e che il sig. Parlato Stefano non aveva attinto il direttore di gara con una leggera testata. In realtà il calciatore Parlato Stefano alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, nella qualità di capitano, si rivolgeva al DDG per chiedere spiegazioni avvicinando la propria fronte a quella dell'arbitro ma senza colpire quest'ultimo con una testata. La CSAT, a seguito del reclamo, sentita la società reclamante in via istruttoria convocava la terna arbitrale e differiva la udienza per la decisione in attesa delle indagini della Procura Federale a cui il GST aveva trasmesso gli atti al fine di verificare effettivamente cosa fosse successo con particolare riferimento alla presunta violenza posta in essere dal predetto calciatore nei confronti del DDG. La Procura Federale, a seguito di indagini e presa visione del filmato relativo alla partita prodotto dalla società reclamante, con relazione dell'8/3/2022 concludeva che il calciatore Parlato Stefano in occasione della espulsione non si limitava a protestare tant'è che, dopo essersi messo faccia a faccia con il DDG, dapprima appoggiava la sua fronte contro quella dell'arbitro e poi gliela spingeva con forza per una frazione di secondo costringendo quest'ultimo ad arretrare il capo. In conclusione la Procura Federale accertava che nella fattispecie il calciatore non attingeva l'arbitro con testata ma lo stesso teneva un comportamento gravemente scorretto e minaccioso con vibranti proteste nei confronti dell'arbitro. La Csat, letto l'art.36 punto 1 lettera b) del CGS, ritiene di accogliere il reclamo. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Parlato Stefano sino a tutto il 15/04/2022, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI il 24 marzo 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**